

Penale Sent. Sez. 5 Num. 16763 Anno 2018

Presidente: FUMO MAURIZIO

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udiienza: 01/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NAPOLETANO ROBERTO nato il 22/05/1961 a LA SPEZIA

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale, dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/02/2017 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto Roberto Napoletano dal reato di cui all'art. 57 cod. pen., in relazione agli artt. 595 cod. pen. e 13 l. n. 47 del 1948, perché il fatto non costituisce reato. La Corte territoriale, in particolare, ha respinto l'impugnazione proposta dall'imputato, il quale aveva sostenuto che l'intervenuta assoluzione del giornalista Giuseppe Oddo dal reato di diffamazione aggravata a mezzo della stampa, con la stessa formula, in ragione del riconosciuto esercizio del diritto di critica, escludeva la stessa sussistenza dell'evento tipicamente descritto dal legislatore nel menzionato art. 57 cod. pen., ossia la commissione di reati, destinata ad essere impedita dalla prescritta attività di controllo, e imponeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

2. Nell'interesse del Napoletano è stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge, insistendo nella tesi già sviluppata nell'atto di appello, anche in ragione delle più favorevoli conseguenze scaturenti dall'auspicata formula di assoluzione, quanto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno (art. 427, commi 2 e 3, cod. proc. pen.).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Come più volte ribadito da questa Corte, il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art. 57 cod. pen. In effetti, la condotta omissiva del direttore viene identificata dal legislatore nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che, col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto, si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone. Ne consegue che, se il delitto di diffamazione di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., non risulta essere stato consumato (come nel caso di specie) per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione (v., ad es., Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graldi, Rv. 224404, che da tali premesse ha tratto la coerente conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata perché il fatto non sussiste; per identica ricostruzione del quadro normativo, v., in motivazione, Sez. 5, 04/03/2005, n. 15001, Tabacchi, non massimata).

Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla formula assolutoria, che va sostituita con "il fatto non sussiste".

Con riferimento alle restanti statuizioni contenute nella decisione della Corte d'appello di Milano, si osserva che la pronuncia di rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute, formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 427,

comma 2, cod. proc. pen., nei confronti del querelante, è fondata esclusivamente sulla formula assolutoria, senza alcuna valutazione in concreto dell'esistenza o non di profili di colpa nella condotta di quest'ultimo, secondo quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1993, n. 423. Sul punto, pertanto, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Va, invero, rilevato che, venendo in questione la regolamentazione delle spese sostenute dall'imputato per difendersi dall'accusa penale scaturita dalla querela, non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen., che presuppone l'annullamento delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile o l'accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato.

Al contrario, la richiesta risarcitoria fondata sull'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., è stata rigettata all'esito di una argomentata esclusione del presupposto della colpa grave, non oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente. Sul punto il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla formula assolutoria, che sostituisce con "il fatto non sussiste". Annulla la medesima sentenza, in relazione alla disposta esclusione del rimborso delle spese sostenute dall'imputato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 01/03/2018


Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maurizio Fumo



Depositato in Cancelleria
Roma, li 16 APR 2018